

CONTRIBUTO
UNIFICATO

CORTE D'APPELLO DI ROMA
IL PRESIDENTE F.F

dott. Francesco Tirelli
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile di II grado, iscritta al n. 52068,
del ruolo generale della volontaria giurisdizione per l'anno 2013,
presa in decisione all'udienza camerale del 14/1/2014
e vertente ~~te~~

tra

~~_____~~

elett. te dom. ti in Roma, Piazza del fante 2,
presso lo studio dell'avv. Fabio Cioffi, che li rappresenta e difende
per procura in atti;

Reclamanti

~~_____~~

elett. te dom. to in Roma, Via Taranto 44,
presso lo studio dell' avv. ~~_____~~ che lo rappresenta e
difende per procura in atti;

Reclamato Reclamante Incidentale

~~_____~~

In qualità di erede di ~~_____~~
elett. te dom. ta in Roma, Via Veio 52/B,

presso lo studio dell' avv. [REDACTED], che la rappresenta e difesa per procura in atti;

Reclamata

[REDACTED]
in qualità di procuratrice speciale di [REDACTED]
elett. te dom. ta in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 210,
presso lo studio dell' avv. [REDACTED] che la rappresenta e difesa per procura in atti;

Reclamata

[REDACTED]
in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sul minore [REDACTED]
elett. te dom. ta in Roma, Piazza del Fante 2,
presso lo studio dell' avv. [REDACTED] che la rappresenta e difesa per procura in atti;

Reclamata

Oggetto: revoca esecutore testamentario.

Conclusioni: come in atti

Il 19/7/2010 è morto a New York [REDACTED]

Il 15/9/2010 è stato pubblicato a Roma, per atto notaio [REDACTED]
il testamento olografo con cui il predetto [REDACTED] a modifica di ogni altra precedente disposizione, destinata a valere solo per gli Stati Uniti, così aveva stabilito:

"Relativamente a tutti i beni ed al denaro in Europa, nomino l'avv. [redacted] Via [redacted], Roma, quale esecutore di questo mio testamento.

Tutto il denaro in Europa dovrà essere diviso come segue:
[redacted] - 25% - residente in Via [redacted] 00165, Roma;

[redacted] e la nonna [redacted] - 25% - residenti in Viale [redacted] 00153, Roma;

[redacted] (bambino) e la mamma [redacted] - 25% - residenti in Via [redacted]

[redacted] - 25% - residente in [redacted] 00153, Roma;

Lascio la proprietà del mio appartamento in Viale [redacted] a [redacted] - 50% - ed a [redacted] - 50% - e dispongo che ad [redacted] sia consentito di rimanere nell'appartamento per non più di cinque anni.

Il mio archivio di negativi ed i relativi utili dovranno essere divisi fra [redacted] e [redacted] e saranno amministrati dagli stessi congiuntamente, anche per quanto riguarda i diritti che ne deriveranno.

Quale compenso per la sua attività il Dr. [redacted] riceverà il 5% del valore dell'eredità, oltre alle spese".

Il 28/9/2010, l'avv. [redacted] ha accettato l'incarico di esecutore testamentario.

49

Con ricorso in data 15/3/2011, [REDACTED] ha chiesto al Presidente del Tribunale di Roma di voler revocare l'esecutore testamentario per inidoneità e gravi mancanze consistite nella omessa redazione dell'inventario, nella ripetuta richiesta d'ingenti somme a titolo di fondo spese, nel rifiuto d'informazioni e nella intestazione di un conto corrente a sé stesso anziché agli eredi.

Con ricorso in data 14/6/2011, sottoscritto sia dall'avv. [REDACTED] che dagli avv. [REDACTED] e [REDACTED] l'esecutore testamentario ha chiesto a sua volta l'autorizzazione a vendere l'appartamento di Viale [REDACTED] (con i mobili in esso contenuti) al fine di dotare la procedura dei mezzi necessari per il recupero e la costituzione della massa ereditaria del [REDACTED], cui al momento non era possibile dare corso per la mancanza di fondi da parte dell'esecutore ed il rifiuto degli eredi di anticipare alcunché.

Entrambi i ricorsi sono stati rigettati (v. decreti nel fascicolo del [REDACTED]).

Il primo, perché gli addebiti mossi al [REDACTED] potevano semmai valere a dimostrare l'esistenza di un forte contrasto ovvero la commissione d'alcune irregolarità che, tuttavia, non assurgevano ad un livello tale da consentire la revoca, che rappresentando un provvedimento di notevole gravità, esigeva l'addebitabilità di fatti altrettanto gravi e ripetuti.

Il secondo, perché non sussisteva nessun motivo sufficiente a giustificare la vendita che, per una pluralità di ragioni, appariva anzi

incompatibile con la volontà del testatore, chiaramente indirizzata a trasmettere quei beni ai beneficiari.

Con successivo ricorso depositato il 18/3/2013, [REDACTED] ha, però, rinnovato la richiesta di revoca dell' avv. [REDACTED] dall' ufficio, esponendo che l' esecutore testamentario aveva preteso dagli eredi cospicue somme per lo svolgimento dell' incarico, non aveva presentato il rendiconto malgrado fosse decorso più di un anno dalla morte del [REDACTED] e pur avendo ricevuto un bonifico di euro 120.870,65 dalla Barclays di Parigi (che assieme alla Barclays di Londra ed alla UBS di Zurigo era una delle tre banche europee dove il testatore aveva depositato i suoi soldi), non aveva avvisato gli eredi né distribuito loro alcunchè, pagando invece euro 48.000,00 alla collega di studio avv. [REDACTED], euro 28.918, 34 allo [REDACTED], euro 20.000, 00 a se stesso ed euro 3.500,00 ad ignoti prenditori.

[REDACTED] ed [REDACTED] hanno aderito alla richiesta, cui si è al contrario opposto [REDACTED].

Con ordinanza in data 10/10/2013, il Presidente f.f. del Tribunale di Roma ha innanzitutto evidenziato che il possesso dei beni ereditari da parte dell' avv. [REDACTED] durava ormai da più di un anno e che, nonostante ciò, l' esecutore non aveva proposto o coltivato rituale istanza di proroga del termine di cui all' art. 703 cc.

Ha pertanto dichiarato non luogo a provvedere sull' istanza di revoca, in quanto gli interessati non avevano più un effettivo interesse in proposito, dato che la possibilità che l' esecutore

4

continuasse nelle sue funzioni era puramente teorica e che gli eredi erano, comunque, già in grado d' inibirgli qualsiasi ulteriore attività, oltre che di richiederli la restituzione dei beni in suo possesso.

██████████ ed ██████████ hanno interposto reclamo, sostenendo con il primo motivo che il giudice a quo, avendo correttamente accertato il decorso dell' anno dalla presa di possesso dei beni e la mancata richiesta di un provvedimento di proroga, avrebbe dovuto dichiarare nel dispositivo la decadenza dell' esecutore dall' incarico.

Con il secondo motivo hanno invece sostenuto che il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la persistenza dell' interesse all' esame ed all' accoglimento della domanda di revoca, stanti le conseguenze che da tale provvedimento potevano derivare anche ai fini del superamento " di qualunque dubbio e di potenziali resistenze delle banche straniere sulla titolarità dei diritti degli eredi e sul loro potere di agire in proprio" .

Si è costituita ██████████, aderendo senza eccezioni a " tutto quanto dedotto e concluso" dai reclamanti, le cui richieste andavano senz' altro accolte perché il giudice a quo aveva emesso una decisione illogica, che non teneva conto delle ragioni degli eredi e delle irregolarità commesse dall' esecutore.

Si è costituita pure ██████████ concludendo anch' ella per l' esonero dell' avv. ██████████, in subordine, per la dichiarazione della sua decadenza fin dal 22/11/2011.

M

Si è costituito anche l' avv. [REDACTED], ricordando che il [REDACTED] aveva redatto testamento pure negli Stati Uniti, dove i suoi parenti sostenevano l' applicabilità esclusiva della legge di New York, che non ammetteva la validità delle disposizioni date dal de cuius all' estero.

Il primo (e complicato) problema che aveva dovuto risolvere era perciò stato quello di far riconoscere la validità del testamento italiano, contestata persino dal [REDACTED] mediante la produzione del parere di uno studio legale internazionale.

Conseguito tale " eccezionale e prodromico" risultato anche attraverso la partecipazione – per mezzo di un legale di fiducia – al processo apertosi davanti al Surrogate Court Procedure Act Low, aveva potuto dedicarsi all' ulteriore (non facile) compito di sbloccare i fondi depositati nelle banche europee.

Dopo un " logorio di interventi, istanze, atti e ricorsi" , era però riuscito a far rientrare quelli esistenti presso la Barclays di Parigi, che pur rappresentando un notevole importo, non avevano tuttavia consentito alcuna distribuzione agli eredi perché interamente assorbiti dalle spese già sopportate e da quelle ancora da sostenere.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato, altresì, che nel corso della fase davanti al Presidente del Tribunale aveva formulato espressa richiesta di proroga – che, peraltro, risultava implicitamente contenuta pure nella presentazione del rendiconto – ha pertanto concluso per il rigetto del reclamo ed, in riforma del

provvedimento gravato, per l' esclusione della decadenza nell' interesse stesso degli eredi, che " per personalità ed indole (era)no comunque incapaci, nonché giuridicamente invalidati, per difetto di rappresentanza riconducibile ad un solo soggetto, a poter gestire la trattazione delle controversie ancora da risolvere per il recupero" del denaro all' estero.

Disposta ed eseguita la notifica del ricorso e del decreto anche al minore [REDACTED] ed alla madre [REDACTED], che si è costituita aderendo alla domanda di revoca dell' esecutore, la controversia è stata trattenuta in decisione alla udienza camerale del 14/1/2014.

Tanto ricordato, osserva preliminarmente il giudicante che la cancelleria non ha provveduto a richiedere il fascicolo di ufficio del primo grado, ma di esso non vi è bisogno, nemmeno per quanto riguarda il rendiconto, che seppure non allegato in copia da nessuna delle parti, risulta però sufficientemente pacifico quanto ai contenuti rilevanti in questa sede.

Ciò posto e cominciando dall' esame del reclamo incidentale dell' avv. [REDACTED], deve rilevarsi che il Presidente ff del Tribunale ha chiaramente spiegato che l' esecutore testamentario era decaduto dal possesso dei beni perché pur avendolo acquisito da più di un anno e, cioè, almeno dall' agosto 2012, non ne aveva chiesto la proroga nelle dovute forme.

L' avv. [REDACTED] ha obiettato di averla invece domandata nel corso della procedura di revoca, ma come già sottolineato dal giudice a

quo, la circostanza appare irrilevante perché per avere valore ed essere presa in considerazione, l'istanza avrebbe dovuto essere proposta al diverso giudice competente, ovverosia al Tribunale in composizione collegiale (ex artt. 749 e 50 bis cpc) e non al suo Presidente od a quello di questa Corte ai sensi dell' art. 750 cpc.

Tanto puntualizzato e non potendosi neppure tener conto dell'istanza presentata nel 2011 in quanto, come rilevato dal primo giudice e riconosciuto dallo stesso interessato nelle note esplicative del 1/10/2013, il relativo procedimento si è chiuso per rinuncia del ricorrente senza nessuna decisione del giudice, occorre considerare che secondo quanto stabilito da C. cass. 1964/929, il decorso del termine annuale di cui all' art. 703 cc impone all' esecutore testamentario di dismettere il possesso dei beni ereditari, ma non comporta la sua decadenza dall' incarico.

Riconosciuto, di conseguenza, che i richiedenti avevano ed hanno ancora interesse alla trattazione e decisione della istanza di revoca, osserva il giudicante che salvo eccezioni, l'accettazione dell' esecutore e l'ultimazione delle operazioni di sua competenza avvengono, di regola, in tempi contenuti.

In considerazione di ciò, l' art. 709 cc stabilisce che l' esecutore deve normalmente rendere il conto solo al termine della gestione.

Se, però, questa non si esaurisce entro l' anno dalla morte del testatore , l' esecutore deve rendere il conto anche alla predetta scadenza, oltre che, in seguito, alla chiusura delle attività.

La norma è chiara ed incondizionata: decorso un anno dalla morte del de cuius, l' esecutore deve fare un primo punto della situazione, anche per spiegare il motivo per cui non è riuscito a finire nei tempi ordinariamente sufficienti.

Secondo alcuni, però, tale obbligo presupporrebbe che nell' anno l' esecutore abbia conseguito il possesso dei beni relitti.

Secondo altri, invece, sarebbe sufficiente il compimento, da parte sua, di un qualunque atto capace d' incidere, anche solo giuridicamente, sull' eredità.

A questo proposito non può trascurarsi che l' esecutore può incidere sulle aspettative altrui non solo disponendo materialmente dei beni di cui sia in possesso, ma pure impegnando giuridicamente l' eredità prima di averla appresa od, anche, restando completamente inerte.

Per dirla in altre parole, quello che per esempio potrebbe venire in rilievo non è solo l' utilizzazione del denaro ereditario per il pagamento di debiti contratti dall' esecutore ma, ed anzi ancor prima, l' assunzione stessa dei debiti (il cui successivo saldo costituisce solo un atto meramente consequenziale) od, ancora più a monte, l' omissione di qualsiasi attività diretta alla individuazione ed al recupero dei beni relitti.

E' per questo che l' obbligo del rendiconto non può nascere solo con la presa di possesso dei beni, ma deve quanto meno discendere dal compimento del primo atto di gestione (anche



soltanto giuridica) se non, addirittura, dall' accettazione stessa dell' incarico.

Il rendiconto costituisce, infatti, un' occasione formale di spiegazione, documentazione e controllo la cui esigenza non sorge solo con l' apprensione o la gestione materiale dell' eredità, ma sussiste – forse in maniera anche più pressante – pure in relazione alla fase preliminare di ponderazione, scelta ed avvio delle più opportune strategie operative.

Quello di presentare il conto, peraltro, non è ovviamente l' unico obbligo dell' esecutore che oltre ad illustrare e documentare la propria attività deve, in primis, svolgerla con la dovuta diligenza, adempiendo le volontà del defunto in modo da far arrivare agli eredi il più possibile di quanto loro lasciato dal de cuius.

L' esecuzione dell' incarico può infatti comportare l' esigenza di effettuare delle spese che, a loro volta, potrebbero ridimensionare in modo anche non trascurabile le aspettative degli eredi.

Per la correttezza e la trasparenza che debbono caratterizzare lo svolgimento del suo incarico, con l' accettazione del quale assume anche un obbligo di protezione delle ragioni degli eredi, l' esecutore deve, però, meditare attentamente sulle spese da sostenere, ricercando le soluzioni migliori ed astenendosi dagli esborsi inutili o non necessari e, se del caso, fornire adeguata informazione (sia preventiva che successiva) agli eredi, che essendo i soggetti destinati a sopportare i costi, hanno diritto di sapere cosa e perché fare o spendere.



Ciò posto ed aggiunto che tali doveri divengono ancor più pressanti nel caso in cui si tratti di spese capaci di riverberarsi sensibilmente sul futuro avere degli eredi e/o di ridondare a vantaggio dell' esecutore stesso o di soggetti a lui collegati, rimane unicamente da ricordare che il [REDACTED] è morto nel luglio 2010 e che l' avv. [REDACTED] ha accettato l' incarico di esecutore testamentario nel settembre dello stesso anno, provvedendo poi ad aprire un conto corrente intestato all' eredità, a riscuotere un primo assegno di 1.500 euro, a pagare il notaio ed il traduttore (sempre nel 2010), ad incaricare avvocati per la vertenza americana, lo sblocco dei fondi, la resistenza ad una richiesta di revoca e la presentazione di un' istanza di vendita (nel 2011), a disporre la stima dell' archivio di negativi, a ricevere il bonifico parigino, a saldare i debiti ed a rimborsarsi delle spese (nel 2012).

A fronte di tutto ciò l' avv. [REDACTED] risulta aver presentato il conto solo a seguito dell' ordine impartitogli dal giudice nel giugno 2013 e, dunque, ampiamente dopo l' anno dalla morte del testatore, entro il quale ha accettato l' incarico e svolto vari atti di gestione.

Dal predetto rendiconto è, inoltre, pacificamente emerso che l' avv. [REDACTED] ha pagato circa ventinovemila euro ad avvocati (indicati come suoi partners nel documento 7 del reclamante) per compensi relativi alla proposizione del (poi respinto) ricorso ex art. 703 cc ed alla difesa nella procedura di revoca promossa dal [REDACTED] effettuando così delle spese che appaiono inutili o, quanto meno, non necessarie, stante la natura delle questioni controverse, la

M

professione di avvocato del [REDACTED] e la previsione di un non trascurabile compenso per la sua attività di esecutore.

Quanto alle spese per la vertenza americana e lo sblocco dei depositi esteri, l' avv. [REDACTED] non ha dimostrato di aver dato notizia preventiva dell' incarico e del costo dell' avv. [REDACTED] (anch' ella indicata come sua partner nel documento sopra citato), né ha dato sufficiente spiegazione della ragione per cui non se ne è occupato personalmente o ha trovato più conveniente officiare l' avv. [REDACTED] anziché un altro legale italiano od uno di New York.

Malgrado l' elevatezza del compenso (60.000,00 euro), l' esecutore non ha poi documentato cos' era stato fatto dall' avv. [REDACTED] né ha provato di aver informato gli eredi dell' arrivo del bonifico, del suo utilizzo e di quanto c' era ancora da spendere ed incassare, tutte informazioni, queste, che sarebbe stato doveroso dare soprattutto in una fattispecie in cui a distanza di due anni dall' apertura della successione e nonostante la consistenza delle liquidità incassate, le stesse se ne erano andate per spese e compensi agli avvocati, senza nessun pagamento in favore degli eredi.

Trattandosi di una pluralità di azioni ed omissioni che nel loro complesso appaiono integrare irregolarità gravi e capaci di menomare la fiducia, va pertanto disposta la revoca dell' avv. [REDACTED] dall' incarico di esecutore testamentario del [REDACTED].

P.Q.M.

M

Revoca l' avv. [REDACTED] dall' incarico di esecutore testamentario di [REDACTED]

Così deciso in Roma, il 14/1//2014.

Il Presidente ff.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Caterina De Angelis

Depositata in Cancelleria

Roma, li 18 GEN. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Caterina De Angelis